

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2618)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) e dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1963 (V. Stampato n. 544)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 febbraio 1963*

**Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie
esercitate in regime di concessione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggi a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate dall'industria privata devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motonizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spe-

dizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata.

L'assuntoria di stazione o fermata può anche comprendere il servizio di manovra, sorveglianza e custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

Non è consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni tranne che si tratti di coadiuvare gli agen-

ti che ne siano responsabili e nei casi previsti dal regolamento aziendale di esercizio, che i titolari delle assuntorie sono tenuti a conoscere.

Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

Art. 2.

In relazione al movimento giornaliero dei treni in fermata, le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in cinque categorie:

a) la prima con un numero di treni in fermata superiore a 60;

b) la seconda con un numero di treni in fermata compreso tra 60 e 40;

c) la terza con un numero di treni in fermata compreso tra 39 e 25;

d) la quarta con un numero di treni in fermata compreso tra 24 e 11;

e) la quinta con un numero di treni in fermata inferiore a 11.

Tale classificazione ha luogo sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare.

Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in cinque categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri indicati nel comma precedenti.

Art. 3.

È demandato all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio di stabilire, sentita l'azienda, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, alle norme comuni vigenti in materia di orario di lavoro.

Con il consenso della direzione aziendale di esercizio, tali coadiutori possono essere anche persone di famiglia dell'assuntore.

I coadiutori debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 4 sono prescritti per gli assuntori ed è in facoltà dell'azienda chiederne la sostituzione quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci o negligenti, commettano irregolarità o tengano in servizio contegno inurbano e indecoroso.

L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

Art. 4.

L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituisce titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualifica di ex agente dell'azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.

Art. 5.

La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata annuale, con rinnovo tacito se non disdettato entro tre mesi dalla scadenza.

A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio.

È in facoltà dell'azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenuite mensili sul canone di assuntoria, purchè l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di un anno.

La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano

stati definiti tutti i rapporti tra l'azienda e l'assuntore.

L'azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonché dei danni che per sua colpa abbia subito.

Art. 6.

La determinazione del canone mensile da corrispondere agli assuntori delle aziende esercenti i pubblici trasporti di cui all'articolo 1 è demandata, per i loro iscritti, alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, che devono provvedervi con accordi di portata generale, nei quali la misura del canone deve essere stabilita distintamente in relazione a ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 2.

In tale determinazione deve anche tenersi conto della spesa occorrente per le sostituzioni nel periodo delle ferie annuali e nei giorni di riposo settimanale.

Nell'accordo dovranno inoltre stabilirsi con lo stesso criterio di cui al primo comma, le quote aggiuntive del canone che agli assuntori sono da corrispondere per ciascun coadiutore. Nella determinazione di tali quote dovrà tenersi conto degli oneri relativi alla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori.

Art. 7.

L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.

Art. 8.

Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni.

Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su

quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'articolo 6.

L'ammontare di cui al comma precedente è soggetto all'applicazione delle norme di cui all'articolo 12 e all'articolo 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando l'assuntore sia pensionato dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 9.

Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari conviventi ed a carico è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse-soccorso ai propri iscritti.

Il relativo contributo, a carico delle aziende per quattro quinti e degli assuntori per un quinto, è stabilito nella misura del 2,50 per cento di quanto corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Nei modi previsti dall'articolo 3, ultimo comma, dell'allegato B) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l'azienda e gli assuntori devono contribuire in parti uguali alla copertura della metà dell'eventuale disavanzo della Cassa-soccorso.

Art. 10.

In caso di scadenza o risoluzione del contratto, l'assuntore, entro il termine fissato dall'azienda, deve lasciare liberi i locali da lui occupati. In mancanza l'azienda può chiedere alla locale autorità di pubblica sicurezza che allo sgombero si proceda in via amministrativa con l'assistenza della Forza pubblica, salvo il successivo esame di eventuali contestazioni presso l'autorità giudiziaria.

È in facoltà dell'azienda di disporre l'immediata risoluzione del contratto di assuntoria:

1) per sopravvenuta inidoneità ed impossibilità dell'assuntore ad assolvere l'incarico;

2) per soppressione, per qualsiasi motivo, del servizio dato in assuntoria;

3) per ingiustificato allontanamento dell'assuntore dal servizio per oltre cinque giorni anche non continuativi in un semestre;

4) per intervenuta condanna penale per delitto, sia pure con sospensione condizionale della pena;

5) per ripetuti gravi inadempimenti agli obblighi che incombono agli assuntori in conformità della presente legge e del contratto stipulato con l'azienda;

6) per ripetuti atti riprovevoli e contegno inurbano ed indecoroso.

Nei su elencati casi di immediata risoluzione del contratto il canone mensile compete all'assuntore soltanto sino al giorno di disimpegno del servizio.

Art. 11.

Dopo sei mesi di esercizio dell'assuntoria, il titolare può fruire di un periodo di ferie di 12 giorni per ogni anno solare, purchè provveda a proprie spese a farsi sostituire, sotto la sua responsabilità, da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla direzione di esercizio.

All'assuntore è anche concesso di godere del riposo settimanale, semprechè provveda alla sostituzione nei modi di cui al comma precedente.

L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza aver preventivamente avvertito il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benessere.

Fermo restando il disposto del secondo comma, punto 3) del precedente articolo 10, in caso di assenza non autorizzata il canone mensile potrà essere ridotto di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonchè della spesa che l'azienda abbia sostenuto per provvedere direttamente alla sostituzione.

Art. 12.

È fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonchè le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.

In particolare poi essi sono tenuti:

1) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;

2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;

3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente articolo 1, anche la manovra dei carri limitatamente a quanto dispone il contratto di assuntoria, nonchè il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;

4) ad effettuare le altre e diverse operazioni che per circostanze straordinarie ed impreviste fossero richieste dalla direzione di esercizio o dal dirigente unico e che si rendessero necessarie per assicurare in tali circostanze la normalità del servizio;

5) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto e la divisa che siano prescritti dalla direzione dell'esercizio.

Art. 13.

Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed innaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla direzione di esercizio nonchè alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei

quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati.

Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a:

1) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestano particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno;

2) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonchè esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e semprechè a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio;

3) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo gli verranno consegnati.

È in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spungo delle acque e sistemazione della massicciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento.

È fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.

Art. 14.

L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia che gli sono affidati, nonchè i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 15.

Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonchè l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.

Art. 16.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.